



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

*Causa n.
XXXX/2022*

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.

Oggi 22/06/2023, innanzi al giudice dott. XXXX XXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Maniscalco per la parte convenuta l'avv. Lo Guarro

E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa XXXX XXXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.

Il Giudice

Dott. XXXX XXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXX XXXXX, all'udienza del 22/06/2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXXX / 2022** RCL promossa con ricorso depositato il **02/12/2022** avente ad oggetto: personale docente/rapporti a tempo determinato/carta docente/discriminazione

da

XXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXX), con il patrocinio degli avv.ti **MANISCALCO MARIA, GANCI FABIO, ROSA DENIS, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA**, elettivamente domiciliata in Contrada dei Torretti n. 12 VICENZA presso il difensore avv. **MANISCALCO MARIA**

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F. 80015150271), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. dell'avv. **XXXXX XXXXX**, elettivamente domiciliato in VIA **CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA** presso il difensore avv. **XXXXX XXXXX**





Motivi della decisione

Con ricorso, depositato il 2.12.2022, XXXX XXXXX ha chiesto al Tribunale di Verona, in funzione del giudice del lavoro, di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) *In via principale: previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la cit. “Carta elettronica” e ad accreditarle l’importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2) *In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannarsi il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.. 3) *Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura***





del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.

Si è costituito il M.I.M. chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

La ricorrente dichiara:

- di essere un'insegnante iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato (doc. 1.1 ricorrente) presso l'IC VR 19 di Santa Croce Verona (VR) e di avere prestato i seguenti servizi con contratti a tempo determinato annuali o con incarico sino al termine delle attività didattiche (doc. 1.2 ricorrente):

A.S.	ISTITUTO	CL CONC	ORE	DAL	AL
2017-18	I.C. "G. Pascoli" Grezzana	EEEE	12	12/10/17	30/06/18
2018-19	I.C. "S. Giovanni Bosco" Zevio	EEEE	24	17/09/18	30/06/18
2019-20	I.C. "G. Pascoli" Grezzana	ADEE	24	11/09/19	30/06/20
2020-21	I.C. "G. Pascoli" Grezzana	ADEE	24	29/09/20	30/06/21
2021-22	I.C. "G. Pascoli" Grezzana	ADEE	24	07/09/21	30/06/22
2022-23	I.C. 19 S. Croce	ADEE	24	02/09/22	31/08/23

- di non aver ricevuto il contributo di € 500 della c.d. Carta Docenti in quanto illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo.

L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: *“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili*





all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea (VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/21), ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione*





continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Il Giudice Amministrativo ha censurato negativamente la scelta del Ministero di escludere dal beneficio i docenti a termine ritenendola irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).





Alla luce dei principi enunciati dalla CGUE, poiché si tratta di mansioni del tutto equiparabili, sotto il profilo delle competenze professionali richieste oltre che delle mansioni, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, si deve ritenere priva di giustificazione - quindi discriminatoria - l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio *de quo* sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. Ne consegue la disapplicazione delle sopra citate disposizioni legislative e regolamentari (in ogni caso già annullate in parte qua dal Consiglio di Stato) che limitano l'erogazione del contributo per la formazione professionale ai soli docenti di ruolo.

La parte ricorrente ha allegato e dimostrato di avere svolto i servizi quale docente non di ruolo negli anni scolastici sopra indicati (doc. 1.1 e 1.2 ricorrente). La domanda si riferisce ad incarichi conferiti sino alla fine dell'anno scolastico (31.8) ovvero sino al termine delle attività didattiche (30.6), comunque per periodi di servizio di almeno 180 giorni, e quindi sicuramente equiparabili, anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti dai docenti di ruolo.

Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della "carta docenti", poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza. Deve applicarsi la riduzione prevista dal D.M. n. 55/14, art. 4 comma 4, considerato che trattasi di contenzioso divenuto seriale.





P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- 2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente;
- 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi € 720,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Verona, 22.6.2023

IL GIUDICE

Dott. XXXX XXXXX

(provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa XXXX XXXXX

tirocinante ex art. 73 DL 69/13 conv. in L. 98/13)

